



# COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **53**

Data: **02/07/2015**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

Il giorno **2 Luglio 2015**, alle ore **20:30**, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione ordinaria, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
ROCCALBEGNI VALERIO	S	SCALINI STEFANO	S
CONTINELLI ALBA MARIA	S	VALTANCOLI GIANPAOLO	S
GENTILINI ALICE	S	CICOGNANI DANILO	S
AMARETTI ROBERTO	S	COLLINA ALESSANDRO	S
CAZZAMALI ANTONIA	S		
BABINI DANIELE	S		
ROSSI MARIA CRISTINA	S		
BABINI FABIO	S		
MICHELA BEDESCHI	S		

Numero dei Presenti: **13**

Numero degli Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco **ROCCALBEGNI VALERIO**.

Lo assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA TERESA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta .

Vengono designati scrutatori della votazione i signori: **MICHELA BEDESCHI, COLLINA ALESSANDRO**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**

---

- Uditi gli interventi di cui al Resoconto allegato alla delibera di C.C. n.55 del 02 luglio 2015.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** la legge di stabilità 2014 (l'art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”.*

**Ricordato che** la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**

---

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

**Atteso che** la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- anche per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 3,3 per mille (comma 677) a condizione che l'incremento di gettito corrispondente all'applicazione di un'aliquota superiore al 2,5 per mille sia destinato al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 677) eventualmente incrementata dello 0,8 per mille ai sensi dell'art 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e quindi complessivamente al 6,8 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale, al 3,3 mille per le altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale e all'11,4 per mille per tutti gli altri immobili;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 16/04/2014;

**Richiamato** il particolare l'articolo 7 del Regolamento, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

**Vista** la deliberazione C.C. n.20 del 20/03/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni del tributo per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- aliquota pari al 3,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari a zero per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n.201/2011;
- aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili (in quanto per l'aliquota IMU sarà confermata l'aliquota massima);
- una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**

---

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤599	50
>599 e ≤649	30
>649	0

- un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale-;
- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reali, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n.201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

**Ritenuto** opportuno, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri di bilancio 2015-2017 di confermare per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni TASI già previste per il 2014;

**Dato atto che** il Consiglio Comunale provvede, in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (allegato A della presente deliberazione). Il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione;

**Richiamata**, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna approva le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

**Dato atto che**, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

**Rilevato inoltre che:**

- l'art.53, comma 16, della L. n.388/2000, come modificato dall'art.27, comma 8, della L. n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**

---

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

A votazione palesemente espressa e che ha dato il seguente risultato:

**Favorevoli n. 9**

**Contrari n. /**

**Astenuti n. 4 (Minoranza)**

**DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:
  - aliquota pari al 3,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
  - aliquota pari allo zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;
  - aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU risulta già fissata al 10,6 per mille);
  - una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤599	50
>599 e ≤649	30
>649	0

- un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale-;
  - nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reali, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n.201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
2. Di determinare, ai sensi del comma 681:
    - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.**

---

- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. Di dare atto che per l'anno 2015 la TASI è destinata a coprire i servizi indivisibili riportati nell'allegato A della presente deliberazione;
4. Di dare atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i vigenti regolamenti per quanto compatibili in materia di tributi e sanzioni;
5. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
6. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscle.gov.it](http://www.portalefederalismofiscle.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis, D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

**Altresì**, data l'urgenza di provvedere in merito,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime e palese.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE.**

Lì, 02/07/2015

F.to La Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

è dotata di copertura finanziaria;

**non necessita di copertura finanziaria;**

**ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;**

non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**Si esprime parere positivo.**

Lì, 02/07/2015

F.to La Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---

**COMUNE DI MODIGLIANA**

**SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015**

<b>SERVIZIO INDIVISIBILE</b>	<b>TOTALE</b>
Servizio sicurezza e vigilanza	8.000,00
Servizi cimiteriali	30.720,73
Servizio di manutenzione stradale e sgombero neve	111.803,00
Servizio verde pubblico	50.490,00
Servizio illuminazione pubblica	118.610,96
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	67.747,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>387.371,69</b>

Letto, approvato e sottoscritto.

**F.to IL SINDACO  
ROCCALBEGNI VALERIO**

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA T.**

---

---

---

**PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno 05/08/2015 per giorni **15** consecutivi



Comunicata alla Prefettura il ..... prot. n. ....

Dichiarata I.E.

**F.to LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Maria Grazia Samorì

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal ..... al .....  
(N. .... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

Modigliana, lì

**LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Maria Grazia Samorì